

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 596-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MARCHETTI)

Comunicata alla Presidenza l'8 maggio 1980

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Erogazione a favore del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) della residua quota di contributo dovuta dall'Italia per il biennio 1975-76

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro « ad interim » degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 1979

ONOREVOLI SENATORI. — Il Programma alimentare mondiale (PAM) svolge una funzione di rilevante portata in favore delle aree più diseredate dei paesi in via di sviluppo, avvalendosi di contributi in alimenti, danaro e servizi versati su basi volontarie dai paesi membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

L'Italia ha contribuito al PAM fin dalla sua istituzione nella misura di un milione di dollari per ciascuno dei bienni 1973-74 e 1975-76.

Il nostro Governo ha provveduto all'accreditamento a favore del PAM di lire 1 miliardo e 200.000.000 in data 12 ottobre 1976, calcolando il cambio a 600 lire per dollaro mentre il tasso corrente era di lire 840,45.

Da ciò consegue che le somme sopraindicate corrispondevano, alla data del versamento, rispettivamente a dollari 356.943,13 e a dollari 1.070.829,42 e cioè complessivamente a dollari 1.427.772,55.

Ne residua un debito a carico dell'Italia di dollari 572.227,45 il cui saldo è stato a più riprese richiesto dal PAM: regolarizzare la nostra posizione debitoria appare quindi un impegno non più procrastinabile.

La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato il disegno di legge, ha però espresso su di esso parere contrario. A questo riguardo va preliminarmente rilevato che tale parere contrario non può considerarsi motivato con la mancanza di copertura finanziaria, e questo sia per ragioni sostanziali (esistendo la disponibilità finanziaria nei capitoli cui si attinge) che per ragioni formali in quanto ai sensi dell'articolo 10, comma sesto, della legge n. 468 del 1978, « la copertura finanziaria — nella forma ... di accantonamenti nei fondi speciali — relativa a provvedimenti legislativi non perfezionati entro il termine dell'esercizio, resta valida per l'esercizio successivo purchè tali provvedimenti entrino in vigore entro il detto esercizio successivo ».

Acquisito il punto fondamentale della effettiva esistenza della copertura, la Commissione affari esteri ha pertanto incentrato la sua attenzione sulla interpretazione fornita dalla 5ª Commissione circa l'applicazione delle vigenti norme sull'utilizzo degli accantonamenti dei fondi speciali degli esercizi precedenti a quello in corso. Secondo la linea interpretativa seguita in questo caso dalla 5ª Commissione — che peraltro sullo stesso punto ha seguito in altre occasioni un orientamento del tutto difforme esprimendo anche pareri favorevoli senza alcuna osservazione — l'utilizzazione degli accantonamenti suddetti per finalità difformi da quelle indicate negli elenchi allegati ai fondi speciali non sarebbe rispondente nè alla lettera nè alla *ratio* dell'articolo 10, comma sesto, della citata legge n. 468. Sarebbe invece ammissibile per l'esercizio in corso.

Avendo non pochi dubbi sulla congruità di tale interpretazione — peraltro non ricavabile dalla lettera dell'articolo 10 citato e non confermato dalla stessa 5ª Commissione, date la sua incerta « giurisprudenza » e la non univocità delle indicazioni fornite sull'argomento — e facendo notare che, oltretutto, in questo modo, si finirebbe per attribuire alla ripartizione degli accantonamenti dei fondi speciali per le singole voci specificate negli elenchi allegati ai fondi medesimi una rigidità maggiore di quella prevista per i singoli capitoli delle varie tabelle, la Commissione affari esteri ha convenuto, confortata dal pieno assenso del Governo, di non uniformarsi al parere espresso dalla Commissione bilancio. Essa pertanto — anche in considerazione della improrogabile necessità per il nostro paese di onorare il suo debito nei confronti del PAM — propone all'Assemblea di approvare il disegno di legge nel testo proposto dal Governo.

MARCHETTI, relatore

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)**

(Estensore GIACOMETTI)

12 marzo 1980

La Commissione programmazione economica e bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza esprime parere contrario.

La Commissione bilancio ritiene infatti non rispondente nè alla lettera, nè alla *ratio* dell'articolo 10, sesto comma, della legge n. 468 del 1978, l'utilizzazione di accantonamenti preordinati nei fondi speciali del precedente anno finanziario per finalità difformi da quelle indicate negli elenchi allegati a detti fondi speciali.

La Commissione di merito è pertanto invitata a voler riformulare opportunamente la clausola di copertura, tenendo presente peraltro che in linea metodologica la Commissione bilancio giudica invece ammissibile l'utilizzazione di accantonamenti iscritti nei fondi speciali dell'esercizio in corso per finalità difformi da quelle indicate negli elenchi allegati, ferma restando la caratterizzazione economico-funzionale della spesa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata l'erogazione a favore del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) del controvalore in lire di dollari 572.227,45, quale residua quota del contributo dovuto dall'Italia per il biennio 1975-76.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 490.000.000, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento predisposto per « Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.